

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 30/04/1994

Oggetto L.R. 19 aprile 1994, n. 11.
Provvidenze finanziarie regionali per l'urbanizzazione dei piani di zona per edilizia economica e popolare.

Obiettivo Al fine di consentire la compiuta agibilità e funzionalità dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata-convenzionata, localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. n. 167/1962, la Regione concorre al finanziamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree nonché delle opere strettamente necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi generali esterni ai piani di zona.

Beneficiari Destinatari dei contributi regionali sono i Comuni che appaltano i lavori a soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata costituitisi in apposito consorzio, anche in forma societaria.
Qualora fra i suddetti soggetti non vi siano imprese aventi i requisiti di legge per eseguire opere pubbliche, al consorzio deve partecipare una o più imprese, ancorché non assegnatarie di finanziamenti pubblici per l'edilizia agevolata, purché in possesso dei requisiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Azioni La Regione finanzia opere di urbanizzazione primaria delle aree e delle opere strettamente necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi generali esterni ai piani di zona nonché interventi di edilizia residenziale non pubblica.

Spese ammissibili L'intervento finanziario della Regione avviene mediante la concessione ai Comuni di:

- a) contributi in conto capitale fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria;
- b) contributi in conto capitale relativamente alle opere di allacciamento generale fino al 30%, elevabile per particolari casi al 50%, della relativa spesa riconosciuta dalla Regione; contributi subordinati all'impegno, assunto dal comune e/o dagli altri soggetti attuatori, di copertura della restante quota di spesa necessaria alla compiuta esecuzione della singola opera o lavoro. Qualora ricorrano situazioni di particolare rilevanza e trattandosi di opere urgenti non sia possibile assicurare diversamente il residuo finanziamento, la Regione può eccezionalmente disporre la concessione dei contributi a copertura della residua quota di spesa, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- c) ulteriori finanziamenti previsti da vigenti normative, ivi comprese quelle sull'edilizia residenziale pubblica, concernenti le opere di urbanizzazione.

Procedure Il comune e/o i soggetti beneficiari di finanziamento pubblico per la costruzione delle abitazioni possono presentare alla competente struttura regionale una proposta di piano tecnico-finanziario, organico e compiuto,

di tutti gli interventi occorrenti per la realizzazione delle opere.
La proposta deve contenere elementi programmatici, tipologici, tecnici, finanziari nonché criteri e modalità operative.
Sulla base delle determinazioni regionali, il Comune predispose poi il piano definitivo, tecnico-finanziario-operativo delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento generale.

Data scadenza

Scadenza Le richieste di finanziamento devono essere presentate entro il termine di quattro mesi decorrenti dall'assegnazione delle aree, per i nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 19 aprile 1994, n. 11 (B.U. 12/1994).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili